



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 1903 del 26/05/2015
Oggetto: Regolamento Consiglio degli Studenti.

IL RETTORE

VISTA la Legge del 09/05/1989 n.168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e s.m.i.;

VISTA la Legge del 30/12/2010 n.240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15/03/2012 ed in particolare l'art.62 comma 5 che prevede che l'attività del Consiglio degli Studenti sia disciplinata da un apposito Regolamento;


VISTO il Regolamento per le procedure di transizione da Senato degli Studenti a Consiglio degli Studenti ex L. 24012010, emanato con D.R. n. 2242 del 23/04/2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2015/V/15 con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 3 del Regolamento Consiglio degli Studenti;

ESAMINATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

Articolo unico – l'emanazione del Regolamento del Consiglio degli Studenti secondo il testo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che recepisce le modifiche approvate dal Senato Accademico nella seduta del 27/04/2015.


Il Rettore
Prof. Gianmaria Ajani



Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti





REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Consiglio degli Studenti nel proprio operato si ispira ai valori costituzionali dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, ripudia ogni forma di discriminazione e promuove la ricerca e l'istruzione libera e pubblica.

Art. 2 – Il Consiglio degli Studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'Ateneo.

L'attività e le competenze del Consiglio degli Studenti sono definite dall'art. 62.2 dello Statuto.

Inoltre, il Consiglio degli Studenti dà parere obbligatorio:

a) sul Regolamento dei servizi di Tutorato di cui all'art. 42.2 Statuto.

b) sul Regolamento di elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 87.4 dello Statuto.

Il Consiglio degli Studenti, per quanto di propria competenza, formula pareri sul regolamento di erogazione del gettone di presenza di cui all'art. 80.6 dello Statuto.

Il Consiglio degli Studenti può presentare al Senato Accademico proposte di modificazioni dello Statuto, deliberate a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 89.3 dello Statuto.

Art. 3 – Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario Sportivo, dagli studenti dell'Università degli Studi di Torino nell'Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e da uno studente scelto dagli studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento. Qualora non si trovi accordo unanime tra i rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento, la scelta ricade su uno studente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti rappresenta il Consiglio degli Studenti ad ogni effetto di legge e a questi spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio degli Studenti è l'unico responsabile dell'immagine del Consiglio degli Studenti.

Il Presidente è depositario della firma, del logo e dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consiglio degli Studenti.

Il Presidente o suo delegato possono utilizzare tali strumenti ai fini comunicativi.

Il Presidente, inoltre, ha il diritto di inviare comunicazioni a tutti gli studenti tramite i sistemi informatici d'Ateneo.

Il Consiglio degli Studenti può avvalersi di altre piattaforme comunicative. La gestione di tali piattaforme spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti, i quali suppliscono in tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento, e da un segretario. Almeno uno dei Vice Presidenti deve essere eletto in modo da garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Chi intende presentare la propria candidatura a Presidente propone anche la candidatura di due Vice Presidenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio degli Studenti sono eletti contestualmente, con scrutinio segreto su un'unica scheda.

Per la prima votazione è necessaria la partecipazione dei due terzi dei componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

Dalla seconda votazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e il voto della maggioranza semplice.

L'elezione è convocata dal Presidente in carica almeno un mese prima della scadenza del mandato; il Presidente in carica sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

Il Presidente del Consiglio degli Studenti e l'Ufficio di Presidenza durano in carica un anno. In caso di dimissioni o di decadenza, il Consiglio degli Studenti procede a nuova elezione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio degli Studenti procede alla rielezione del singolo componente, in modo da garantire la più ampia rappresentatività delle componenti del Consiglio.

Si può far parte dell'Ufficio di Presidenza per un massimo di due mandati, in qualsiasi ruolo.

Art. 6 – Il Segretario, nominato dal Presidente eletto tra i membri del Consiglio degli Studenti, svolge funzioni di supporto e coordinamento delle attività del Consiglio.

Art. 7 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti, i Vice Presidenti e il Segretario possono essere sfiduciati con apposita mozione presentata da almeno dieci membri del Consiglio stesso, messa in votazione nella seduta ordinaria del Consiglio che delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 8 – I consiglieri degli studenti possono rinunciare al gettone di presenza con apposita richiesta per iscritto; tale importo viene destinato a uso del Consiglio degli Studenti.

Art. 9 – Il bilancio del Consiglio degli Studenti è pubblico.

DELLE ADUNANZE

Art. 10 – Il Consiglio degli Studenti si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Può essere convocato in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano ovvero su richiesta motivata di almeno dieci membri al Presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 11 – L'ordine del giorno è proposto dall'Ufficio di Presidenza.

Fino a quattro giorni prima della successiva adunanza i membri del Consiglio possono chiedere l'integrazione fino a due punti all'ordine del giorno, che in casi eccezionali l'Ufficio di Presidenza può posporre di una seduta.

Su richiesta di almeno dieci rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Torino, con preavviso minimo di quattro giorni, il Consiglio degli Studenti integra un nuovo ordine del giorno da discutere nella prima seduta utile, a cui i richiedenti possono partecipare con diritto di parola.

Art. 12 – La convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio degli Studenti è disposta dal Presidente del Consiglio degli Studenti con l'indicazione degli argomenti da trattare all'adunanza nell'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti mediante posta elettronica istituzionale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Su richiesta di un consigliere degli studenti, le relazioni e gli elaborati sugli argomenti all'ordine del giorno devono essere inviati almeno 48 ore prima dell'adunanza a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti mediante posta elettronica istituzionale.

Ove vi fossero situazioni di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio degli Studenti potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio degli Studenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 13 – Per la validità delle adunanze del Consiglio degli Studenti è necessario che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, e che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In casi eccezionali, su proposta di almeno cinque membri, il Consiglio degli Studenti può invitare alle adunanze esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per argomenti di particolare rilevanza.

Art. 14 – I membri eletti tra i consiglieri di Dipartimento possono essere rappresentati dal loro sostituto, preventivamente nominato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 15 – In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente del Consiglio degli Studenti o di almeno cinque membri presenti:

- a) proposte di modifica dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno, che devono essere approvate dal Consiglio degli Studenti a maggioranza semplice;
- b) proposte di inserimento di argomenti particolarmente urgenti, non compresi nell'ordine del giorno, che il Consiglio degli Studenti deve deliberare a maggioranza semplice.

Art. 16 – A norma dell'art. 87 Statuto, il Consiglio degli Studenti può indire consultazioni dirette tra gli studenti su tutti gli argomenti di propria competenza con apposita deliberazione.

Art. 17 – Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono aperte al pubblico, nei limiti posti dal luogo in cui si svolge la riunione. Gli uditori possono chiedere la parola sull'argomento in discussione che viene accordata da chi presiede la seduta. In casi eccezionali, con votazione a maggioranza semplice, il Consiglio degli Studenti può decidere di riunirsi a porte chiuse.

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 18 – Il Presidente all'inizio della riunione:

- a) mette in approvazione il verbale della seduta precedente;
- b) espone le comunicazioni;
- c) apre la discussione ed illustra gli argomenti o le proposte di delibera all'ordine del giorno, ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.

Art. 19 – I membri del Consiglio degli Studenti che intervengono debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno in discussione e possono presentare emendamenti alla proposta di deliberazione, illustrandoli nel corso del medesimo intervento.

Art. 20 – Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Art. 21 – Il Presidente del Consiglio degli Studenti, durante la discussione su ogni argomento, tenuto conto del numero dei consiglieri che hanno chiesto la parola, l'importanza ed il numero di punti all'ordine



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

del giorno ancora da discutere, può fissare un tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non si attenga ai limiti di tempo stabiliti o a un comportamento di cui all'art. 37.

Art. 22 – Chiusa la discussione, il Presidente ne ricapitola i punti salienti e può accettare le iscrizioni per le eventuali dichiarazioni di voto, effettuate le quali e verificati i requisiti di cui all' art. 13, dichiara aperta la votazione.

Art. 23 – Le deliberazioni del Consiglio degli Studenti vengono assunte a maggioranza semplice. Gli astenuti partecipano al computo della maggioranza necessaria per la valida costituzione della seduta di cui all'art.13.

Art. 24 – Nessun membro ha diritto di voto sulle deliberazioni che lo riguardino personalmente o che riguardino i suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Il Consiglio degli Studenti si adopera affinché ogni deliberazione e utilizzo di fondi avvengano nella più totale trasparenza e in assenza di conflitto di interessi da parte dei consiglieri.

Art. 25 – L'espressione di voto è palese. La votazione può avvenire a scrutinio segreto quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei presenti. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente del Consiglio degli Studenti la annulla e ne dispone la ripetizione per appello nominale.
Verificati i voti, il Presidente del Consiglio degli Studenti proclama l'esito della votazione.

DELLE COMMISSIONI

Art. 26 – All'inizio di ogni mandato, si costituiscono quattro Commissioni permanenti, composte da almeno tre consiglieri degli studenti nominati dal Consiglio.

Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni svolgono funzioni di approfondimento, elaborazione di progetti, pareri e delibere da proporre al Consiglio, disposizione di istruttorie.

Le Commissioni permanenti si occupano rispettivamente di:

- a) didattica, valutazione e scuole di dottorato.
- b) servizi agli studenti e job placement.
- c) tassazione studentesca.
- d) diritto allo studio.

Art. 27 – Almeno ogni tre mesi le Commissioni permanenti espongono una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio degli Studenti.

Art. 28 – Nello svolgimento delle loro funzioni, le Commissioni hanno diritto di accesso alla documentazione d'Ateneo relativa alla propria materia di competenza.

Art. 29 – Il Consiglio degli Studenti può istituire altre commissioni temporanee per specifici argomenti, con apposita delibera, indicandone la durata, le competenze e i componenti.

Art. 30 – Le Commissioni, sia permanenti sia temporanee, eleggono al loro interno un Presidente e un Vice Presidente; il Presidente organizza i lavori della commissione, ne redige l'ordine del giorno, ne convoca le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le Commissioni sono presiedute dal Vice Presidente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 31 – I lavori delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, sono aperti a tutti i membri del Consiglio degli Studenti, sugli argomenti all'ordine del giorno. Alle Commissioni possono essere invitate a partecipare, con funzione consultiva, persone esterne ad esse, esperte dei singoli argomenti da trattare.

Art. 32 – La composizione delle Commissioni, sia permanenti sia temporanee, può essere modificata dal Consiglio degli Studenti con apposita deliberazione; inoltre, essa deve garantire la massima rappresentatività delle componenti del Consiglio degli Studenti.

DEL PROCESSO VERBALE

Art. 33 – Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente del Consiglio degli Studenti e dal Segretario.

I verbali devono essere approvati nella seduta successiva o per ragioni d'urgenza nella medesima seduta.

Il Segretario si occupa delle funzioni di segreteria.

Le eventuali cancellature devono essere convalidate dalla firma del Presidente del Consiglio degli Studenti e dal Segretario.

Sull'approvazione del verbale i membri del Consiglio degli Studenti possono prendere la parola per chiedere una rettifica, con l'esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già approvate o respinte.

In assenza del Segretario le sue funzioni sono svolte da un membro dell'Ufficio di Presidenza o un suo delegato nominato dall'Ufficio stesso.

Art. 34 – Il verbale deve indicare:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;

b) chi presiede l'adunanza e chi esercita le funzioni di Segretario;

c) i nomi dei consiglieri presenti e assenti;

d) l'ordine del giorno;

e) i punti essenziali dell'andamento della discussione, gli interventi specifici, solo se consegnati durante la seduta per iscritto al Segretario, con richiesta di inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto con indicazioni dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli;

f) le deliberazioni adottate.

Art. 35 – I verbali sono a disposizione dei componenti del Consiglio degli Studenti almeno 5 giorni prima delle adunanze del Consiglio nelle quali sono sottoposti ad approvazione. Il Segretario può redigere in casi di urgenza stralci di verbali, che non costituiscono il verbale stesso e per questo non devono essere approvati.

Art. 36 – Le sedute del Consiglio degli Studenti sono rese pubbliche in diretta e registrate per il tramite degli strumenti multimediali in uso presso l'Ateneo. Si darà notizia delle modalità adottate all'atto della convocazione.

In caso di discussioni che possano ledere la privacy di persone fisiche, su richiesta dell'interessato, la diffusione in diretta è interrotta per il tempo strettamente necessario.

Le registrazioni delle sedute devono essere conservate a cura dell'Ufficio di Presidenza e possono essere utilizzate al fine della redazione del verbale. I componenti del Consiglio degli Studenti hanno diritto, per eventuali contestazioni e motivando per iscritto la richiesta, di accedere alle registrazioni. La richiesta viene fatta al Presidente che fissa le modalità dell'audizione, d'accordo con il Segretario. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 37 – I membri del Consiglio degli Studenti devono tenere un comportamento che permetta il regolare svolgimento dei lavori.

DELLE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE

Art. 38 – Il Consiglio degli Studenti determina le modalità di ingresso nell'Albo delle Organizzazioni Studentesche con apposito regolamento sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 39 – Il Consiglio degli Studenti elabora linee – guida per l'erogazione dei fondi destinati alle Organizzazioni Studentesche iscritte all'Albo.

DELLA DISCIPLINA

Art. 40 – Per le modificazioni del presente regolamento il Consiglio degli Studenti delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 41 – L'interpretazione del presente regolamento spetta al Consiglio degli Studenti, con apposita deliberazione.